

Relazione **Annuale** al Parlamento

Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

2015

b) PROPOSTE DI MODIFICA DELLA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE DEL 12/10/2007 PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 15/10/2007, N. 240 E DELLE CONNESSE NOTE ESPLICATIVE DI CUI ALLA DELIBERA N. 13 IN DATA 7/7/2008 DEL COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI NEI CONFRONTI DELL'U.E

Come ormai ampiamente noto, dalle “Relazioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode, ex art. 325 TFUE” presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio negli ultimi anni, emerge un quadro di comportamenti disomogenei degli Stati Membri riferiti:

- ✓ alle diverse interpretazioni del concetto di “frode”;
- ✓ alle differenti capacità di individuare i fenomeni di “irregolarità/frode”;
- ✓ alle diverse tempistiche di invio delle segnalazioni dei casi di “irregolarità/frode” all'OLAF, che divergono non solo tra gli Stati membri ma, a volte, anche tra le diverse Autorità del singolo Stato membro.

In particolare, il differente approccio nell'interpretazione del c.d. “PACA”⁵¹ (*primary administrative or judicial finding*), ovvero del momento in cui può considerarsi rilevato - da parte dello Stato membro - un caso di sospetta irregolarità o frode (che, quindi, deve essere tempestivamente comunicato all'OLAF), genera notevoli differenze nella immissione dei dati nel sistema “IMS”⁵².

Al riguardo, basti considerare come i casi di “sospetta frode” vengono comunicati dalle competenti Amministrazioni degli Stati membri con tempistiche a volte molto differenti, sicché il Parlamento europeo ha più volte stigmatizzato l'impossibilità oggettiva di un confronto tra i dati pubblicati annualmente dalla Commissione in seno alle “Relazioni TIF”, in quanto assolutamente disomogenei.

⁵¹ Art. 1 bis del Reg. (CE) 1681/94, art. 27 del Reg. (CE) 1828/06, art. 2 del Reg. (CE) 1848/06.

⁵² Vgs specifico approfondimento a pag. 71.

2015

Relazione **Annuale** al Parlamento

Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

Nelle riunioni del Comitato è emersa, quindi, l'esigenza:

- ✓ da un lato, di promuovere modalità di rilevazione più puntuali, che consentano l'aggiornamento dello stato dei procedimenti penali d'interesse, in linea con quanto previsto dai Regolamenti UE⁵³;
- ✓ dall'altro, di allineare il più possibile il *modus operandi* delle Amministrazioni nazionali a quello che, mediamente, risulta adottato a livello europeo.

Le conseguenze economiche derivanti dalla violazione degli obblighi di tempestiva comunicazione e monitoraggio dello stato dei procedimenti penali possono rivelarsi particolarmente pregiudizievoli per il singolo Stato membro.

Infatti, se un'indebita erogazione di fondi non può essere recuperata, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza dello Stato membro medesimo.

In merito, si evidenzia che la Commissione europea può:

- ✓ *considerare negligente lo Stato membro anche per il solo fatto che si siano violati, nel tempo, gli obblighi di comunicazione e monitoraggio (mancato costante aggiornamento dell'iter) dei procedimenti penali;*
- ✓ applicare, conseguentemente, le previste rettifiche finanziarie.

L'omessa o tardiva comunicazione e/o aggiornamento delle procedure giudiziarie in atto, inerenti casi di frode in danno del Bilancio dell'Unione europea può, pertanto, determinare l'attribuzione allo Stato membro di un comportamento c.d. "negligente" con conseguenze economiche pregiudizievoli consistenti nel pagamento di somme di denaro equivalenti ai finanziamenti indebitamente erogati.

⁵³ Che impongono agli Stati membri di seguire costantemente l'iter dei procedimenti giudiziari, fino alla loro definizione.

Relazione **Annuale** al Parlamento

Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

2015

In relazione al quadro sinora delineato, il Comitato ha deliberato la proposta di istituire un “Gruppo di lavoro” finalizzato all’analisi ed allo studio di possibili elementi di criticità nel flusso di comunicazione con l’Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF) dei dati inerenti i casi di irregolarità/frode, per l’eventuale conseguente rivisitazione della Circolare Interministeriale del 12/10/2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15/10/2007, n. 240) recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario” e delle connesse “note esplicative” di cui alla Delibera n. 13 in data 7/7/2008 del Comitato.

Le attività del Gruppo di lavoro sono attualmente in corso e risultano, altresì, strettamente connesse ad un quadro normativo (europeo), in materia, particolarmente mutevole.

Allo stato, i principali elementi di novità in discussione riguardano:

- ✓ l’inserimento di una parte specifica nell’ambito delle “Note esplicative” sulla banca dati IMS;
- ✓ la risoluzione delle problematiche concernenti il *feedback* informativo, sui casi di frode, tra le Amministrazioni competenti (ovvero le Autorità ministeriali o regionali che gestiscono i fondi UE, cc.dd. “Autorità di Gestione”) e gli Uffici Giudiziari.

Detta esigenza potrebbe essere soddisfatta in modo efficace ed efficiente attraverso meccanismi di “rilevazione informatica” dei dati in sede centrale e periferica la cui fattibilità è stata già posta al vaglio del Ministero della Giustizia;

- ✓ l’analisi delle possibili criticità derivanti dall’entrata a regime del sistema *Early Detection and Exclusion System - EDES* della Commissione europea⁵⁴ in tema di appalti centralizzati.

⁵⁴ Vedi, supra, a pag 23.

2015

Relazione **Annuale** al Parlamento

Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

3. LINEE FUTURE DI ATTIVITÀ DEL COMITATO

a. IN SEDE EUROPEA

L'art. 325 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) individua un'area di responsabilità condivisa tra l'Unione europea e tutti gli Stati membri, sancendo:

- ✓ il “principio di assimilazione”, che impone agli Stati Membri di adottare, per la lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, le stesse misure di cui normalmente si avvalgono per combattere le frodi che ledono i propri interessi finanziari nazionali (il termine misure è da intendersi non solo con riferimento alle disposizioni di natura legislativa, amministrativa e regolamentare ma anche all'organizzazione degli uffici di controllo e, ovviamente, al sistema sanzionatorio in possesso del singolo Paese);
- ✓ il coordinamento dell'azione antifrode tra l'Unione europea e le Autorità nazionali;
- ✓ la necessità che il Parlamento europeo e il Consiglio assumano ogni pertinente iniziativa in area vitale per l'Unione europea, ovvero quella della tutela delle risorse economico-finanziarie comuni, al fine di garantire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri.

Le linee future d'attività del Comitato saranno pertanto orientate, in linea con gli indirizzi conferiti dall'Autorità di Governo, a promuovere la necessaria **omogeneizzazione** delle azioni antifrode in tutta l'Unione, anche attraverso l'utilizzo del peculiare *know how* in possesso dei principali Organismi investigativi nazionali e la conseguente demoltiplicazione delle “*best practices*” rilevate.

L'obiettivo è il deciso rafforzamento dell'azione preventiva e di contrasto anche nei casi di c.d. “**frode transnazionale**” ormai proficuamente (e tempestivamente) aggredibili solo attraverso un più stretto ed effettivo coordinamento e scambio dei dati tra i competenti Uffici antifrode degli Stati membri, con l'imprescindibile coordinamento, nei casi più complessi, dell'Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF).

Relazione **Annuale** al Parlamento

Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

2015

Per quanto sopra:

- ✓ sarà attivata una specifica azione progettuale di cooperazione nel settore antifrode, con il supporto finanziario del programma “*Hercule III*”, per dare seguito alla principale iniziativa portata nel recente (2014) semestre di Presidenza italiana del Gruppo Anti Frode - GAF del Consiglio dell'Unione europea, la quale è stata volta a stimolare la Commissione a formulare proposte normative che consentano la “**mutua assistenza amministrativa**” tra gli Stati membri in un settore attualmente “scoperto”, ovvero quello dei **fondi strutturali**.

In pratica, ad oggi, in tale comparto non è possibile uno scambio diretto di dati e notizie tra le Amministrazioni di controllo dei diversi Stati membri a differenza di quanto avviene nel settore della Politica Agricola Comune (ove questo è possibile sulla base del Reg. 515/97 e della Convenzione “Napoli 2” del 18/12/1997).

Tale evidente lacuna potrebbe essere, quindi, colmata attraverso nuovi strumenti normativi che consentano il tempestivo flusso informativo tra Stati Membri e, in tal senso, il canale naturalmente individuabile potrebbe essere proprio quello degli **AFCOS**⁵⁵ nazionali ormai costituiti in tutti i Paesi UE.

Pertanto, la Commissione europea - OLAF e gli Stati membri che aderiranno all'iniziativa progettuale saranno invitati, nell'ambito di incontri *ad hoc*, a discutere sulla particolare tematica ed a trovare ogni possibile ed utile elemento di comune accordo e, quindi, stabilire le possibili iniziative da intraprendere in ambito legislativo;

- ✓ sarà ulteriormente rafforzato l'impegno del Comitato nell'ambito di tutti i competenti consessi antifrode europei tanto a livello ascendente normativo (Gruppo Anti-Frode del Consiglio) quanto, in particolare, nell'ambito dei “**Gruppi tecnici di lavoro**” che, ormai per prassi consolidata nell'ultimo biennio, sono istituiti annualmente in seno al Co.Co.L.A.F. della Commissione europea;

⁵⁵ Vgs, supra, a pag. 9.

2015

Relazione **Annuale** al Parlamento

Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

- ✓ proseguiranno le attività di **partenariato** volte alla condivisione e allo scambio di esperienze operative e buone prassi con tutti quei Paesi che avvanzeranno richiesta di collaborazione con il COLAF la quali saranno orientate, in particolare, a promuovere le “buone pratiche” italiane.

Particolare attenzione sarà, altresì, rivolta a supportare i *partners* dei Paesi in c.d. fase di pre-adesione i quali hanno appena avviato (o devono ancora avviare) le fasi di istituzione ed implementazione di cc.dd. “Servizi centrali di coordinamento antifrode” (AFCOS) e guardano al COLAF quale vero e proprio modello e punto di riferimento per il più rapido avvicinamento agli elevati *standard* a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, richiesti dalla Commissione europea;

- ✓ proseguiranno, infine, le attività di **parifica** dei dati relativi alle irregolarità e frodi e giacenti nella banca dati “IMS”, al fine di poter chiudere, in accordo con le competenti Direzioni Generali della Commissione UE, i casi più risalenti nel tempo senza ulteriori e gravosi impatti negativi sul *Budget* nazionale.

b. IN SEDE DOMESTICA

Come già evidenziato⁵⁶, secondo le previsioni dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri sono chiamati a definire ad orientare la proprie **strategie nazionali per la lotta antifrode (NAFS)** sulla **prevenzione** dei fenomeni illeciti, attraverso un'attenta pianificazione delle attività di controllo fondata sull'analisi del rischio e sul supporto di adeguati strumenti informatici (c.d. *IT-Tools*).

In merito, la Commissione europea ha:

- ✓ con la Raccomandazione n. 7 inserita nella “Relazione TIF” - anno 2013⁵⁷, chiesto “*agli Stati membri di applicare correttamente le norme antifrode dell'UE, sulla base di valutazioni dei rischi accuratamente predisposte e aggiornate e con l'ausilio di strumenti informatici adeguati che contribuiranno a orientare meglio i controlli. Il coordinamento strutturato (scambio di dati e informazioni) tra gli organismi antifrode e le autorità di gestione si è rivelato una buona pratica che dovrebbe essere attuata in tutti gli Stati membri*”;

⁵⁶ Vgs, supra, a pag. 2.

⁵⁷ https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/1_act_part1_en.pdf - a pag. 39.

Relazione **Annuale** al Parlamento

Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

2015

- ✓ più di recente, con la Raccomandazione n. 4 inserita nella “Relazione TIF” - anno 2015⁵⁸, ribadito che *“data la complessità delle operazioni gestite e l'elevato numero di beneficiari in questione, gli Stati membri (autorità di gestione / organismi pagatori e le autorità di revisione contabile / controllo) sono invitati a progettare e concentrare le loro attività di audit e di controllo sulla base dell'analisi del rischio e lo sviluppo di strumenti informatici. La Commissione ha sviluppato e messo a disposizione degli Stati membri sistemi e strumenti come Aracne, IMS e il Fraud Risk Assessment. La Commissione incoraggia gli Stati membri a utilizzare tali sistemi e strumenti in modo più sistematico ed efficiente, a meno che altre alternative comparabili siano già a loro disposizione”*.

A tali fini, l'innovativa attività progettuale realizzata, nel corso dell'anno 2015, dal COLAF dal titolo *“Database Nazionale Anti-Frode, Strumento Informatico (IT) per prevenire le frodi a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, con la collaborazione del personale delle Forze di Polizia e delle Autorità Nazionali e regionali”*⁵⁹ ha già consentito di effettuare un preliminare *“benchmarking”* delle migliori banche dati utilizzate per il monitoraggio ed il controllo dei finanziamenti europei soprattutto a livello locale.

Ulteriore sviluppo sarà, quindi, la costituzione di uno specifico **“Gruppo di lavoro”** in seno al COLAF volto alla pratica realizzazione di una **“piattaforma nazionale antifrode”**, unica ed integrata tra tutte le competenti Amministrazioni che, attraverso appositi indicatori, possa consentire un'analisi puntuale e ragionata dei dati soprattutto al fine di censire possibili elementi di criticità per la prevenzione dei fenomeni illeciti e per una più efficace selezione dei soggetti da sottoporre a mirati controlli.

Inoltre, in ambito domestico e per molti aspetti a titolo complementare dell'azione progettuale innanzi illustrata, proseguiranno le azioni del Comitato inerenti:

- ✓ la costante attività **formativa** rivolta alle Autorità che gestiscono fondi europei, per la circolazione delle più frequenti casistiche di irregolarità/frode e dei connessi *“modus operandi”*, ma anche di tutte le migliori metodologie di controllo nazionali ed europee;

⁵⁸ http://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pifreport_2015_en.pdf - a pag. 31.

⁵⁹ Vgs, supra, a pag. 44.

2015

Relazione **Annuale** al Parlamento

Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

- ✓ l'individuazione dei settori dei Fondi europei maggiormente esposti alle irregolarità e/o frodi derivante dall'approfondimento, nel dettaglio, di tutte le informazioni presenti nel sistema IMS e nelle banche dati nazionali ritenute d'interesse.

Infine, proseguirà l'azione del "Gruppo di lavoro" finalizzato all'analisi ed allo studio di possibili elementi di criticità nel **flusso di comunicazione** con l'Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF) dei dati inerenti i casi di irregolarità/frode, per l'eventuale conseguente rivisitazione della Circolare Interministeriale del 12/10/2007 e delle connesse "note esplicative" (di cui alla Delibera n. 13 in data 7/7/2008 del Comitato) anche tenendo in debito conto il novellato normativo europeo sul tema dell'"*Early detection and exclusion system - EDES*"⁶⁰.

Obiettivo strategico sarà quello di definire puntualmente le procedure di comunicazione e aggiornamento dei casi di irregolarità/frode per consentire:

- ✓ alle competenti Autorità nazionali di:
 - adempire in modo celere ed efficace alle previsioni della normativa europea;
 - innalzare il livello qualitativo dei dati trasmessi anche alla luce dei possibili e delicati risvolti che questi potranno avere ai fini dell'**Early Detection and Exclusion System - EDES** nell'ambito delle procedure centralizzate di spesa delle stazioni appaltanti europee (con la possibile esclusione di operatori economici censiti in IMS);
- ✓ al COLAF di:
 - sviluppare ulteriormente e migliorare la fondamentale attività di "**analisi del rischio**" onde orientare, al meglio, le proprie iniziative tanto a livello normativo che "operativo";
 - stimolare, indirizzare e supportare tutte le competenti Autorità nazionali e regionali nell'azione di **recupero** dei fondi indebitamente erogati al fine di evitare che la Commissione europea attribuisca cc.dd. comportamenti "negligenti" e, quindi, possibili conseguenze economiche negative per il "budget nazionale" derivanti dalla richiesta di restituzione delle somme in questione.

⁶⁰ Vgs, supra, a pag. 23.



Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea

PARTE SECONDA

Analisi statistica dei casi di irregolarità e frode

PAGINA BIANCA

Relazione **Annuale** al Parlamento

Analisi statistica dei casi di irregolarità e frode

2015

PARTE SECONDA

1. ANALISI STATISTICA DEI CASI DI IRREGOLARITÀ E FRODE

a. PREMESSA

Nel presente lavoro i dati relativi alle irregolarità e alle frodi sono stati analizzati a livello europeo e nazionale, utilizzando le seguenti fonti ufficiali:

- ✓ “Rapporto annuale” della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio riferita all’anno 2015;
- ✓ Banca dati IMS, per le informazioni relative all’anno 2015.

L’analisi dei dati è stata ripartita nelle seguenti “sezioni e sotto-sezioni logiche”:

- ✓ **livello europeo** (dati riferiti a tutti i 28 Stati membri e, per quanto possibile, un loro confronto).

A tal riguardo, non si è ritenuto opportuno procedere ad un’analisi ancor più approfondita e minuziosa dei dati per singolo Paese, in considerazione della loro sostanziale incomparabilità.

- ✓ **livello nazionale**, nel cui ambito sono stati esaminati i dati relativi a:
 - **Fondi Strutturali** per:
 - l’anno 2015;
 - le Programmazioni 2000/2006 e 2007/2013;
 - tutte le Programmazioni⁶¹;
 - **Politica Agricola Comune (PAC)** per:
 - l’anno 2015;
 - le Programmazioni 2000/2006 e programmazione 2007/2013 (compresi alcuni dati di trascinamento, relativi alle programmazioni precedenti);
 - il confronto con le rendicontazioni statistiche, effettuate dalla Commissione nell’ambito dei Rapporti art. 325, per gli anni dal 2010 al 2015;
 - **Fondo Europeo Pesca (FEP)** per l’anno 2015;
 - **Risorse proprie tradizionali** per le attività di accertamento, controllo e riscossione inerenti l’anno 2015.

⁶¹ Solo per alcuni specifici aspetti d’interesse.

Relazione **Annuale** al Parlamento

Analisi statistica dei casi di irregolarità e frode

b. NOTA METODOLOGICA

1) Definizioni

a) **Irregolarità**

- ✓ Art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95: «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita»;
- ✓ Art. 2, paragrafo 36, del Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013: «qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione»;

- b) **Frode** (definita nella convenzione T.I.F. del 26 luglio 1995): «una irregolarità qualificata da elementi quali la volontà dell'azione o dell'omissione e dalle sue modalità di esecuzione»;

2) Principali Regolamenti sui Fondi europei e sulle risorse proprie citati nei paragrafi seguenti

- a) FONDO DI COESIONE (FC), definito dal Regolamento (UE) n° 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013: «Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente; le TEN-T (“rete centrale dei trasporti”, la nuova politica delle infrastrutture dell'UE che costituirà le principali arterie dei trasporti nel mercato unico europeo e permetterà di eliminare le strozzature, ammodernare l'infrastruttura e snellire le operazioni transfrontaliere di trasporto per passeggeri e imprese in tutta l'UE); l'assistenza tecnica»;

Relazione **Annuale** al Parlamento

Analisi statistica dei casi di irregolarità e frode

2015

- b) FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), definito dal Regolamento (UE) n° 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013: «Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo»;
- c) FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE), definito dal Regolamento (UE) n° 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013: «L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale»;
- d) FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR), definito dal Regolamento (UE) n° 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013: «Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali»;
- e) FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA), definito dal (UE) n° 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC): «Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione.

2015

Relazione **Annuale** al Parlamento

Analisi statistica dei casi di irregolarità e frode

Esso finanzia le spese che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione (misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli; pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC; contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione; contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori);

- f) FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP), definito dal Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014: «Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere»;
- g) REGOLAMENTO (UE) N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: «Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione»;
- h) REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N° **1150/2000** del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

Relazione **Annuale** al Parlamento

Analisi statistica dei casi di irregolarità e frode

2015

3) Flusso di comunicazioni (normativa)

Il flusso di comunicazioni dei casi di irregolarità/frode è disciplinato dai seguenti documenti:

- Regolamento della Commissione (CE) **1681/94** dell'11 luglio 1994 riferito ai Fondi strutturali (Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)- fino al periodo di programmazione 2000 - 2006 incluso e Fondi di preadesione.
- Regolamento della Commissione (CE) **1831/94** del 26 luglio 1994 inerente il Fondo di coesione fino al periodo di programmazione 2000 - 2006 incluso;
- Regolamento della Commissione (CE) **1828/2006** dell'8 dicembre 2006 riferito al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione fino al periodo di programmazione 2007-2013;
- Regolamento della Commissione (CE) **1848/2006** del 14 dicembre 2006 inerente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento della Commissione (CE) **498/2007** del 26 marzo 2007 per il Fondo europeo per la pesca (FEP);
- Regolamento Delegato (UE) **2015/1970** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento Delegato (UE) **2015/1971** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione

2015

Relazione **Annuale** al Parlamento

Analisi statistica dei casi di irregolarità e frode

- Regolamento Delegato (UE) **2015/1972** della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- Regolamento Delegato (UE) **2015/1973** della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
- Regolamento di Esecuzione (UE) **2015/1974** della Commissione, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE, Euratom) **1150/2000** del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, che all'art. 6.5 detta disposizioni specifiche sulle segnalazioni di irregolarità relative al sistema delle risorse proprie della Comunità.

Come già evidenziato, gli Stati membri adempiono a tali obblighi attraverso l'implementazione dei sistemi informatici denominati "*Irregularities Management System*" (IMS) e Ownres-web.⁶²

⁶² Vgs supra pag. 31.